CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Conclusioni dell'avvocata generale della Corte Laila Medina nella causa C-643/25 | Verbraucherzentrale Bundesverband (servizio digitale «gratuito»)

Comunicato stampa n. 169/26

Lussemburgo, 19 novembre 2026

Secondo l'avvocata generale Medina, un social network non è gratuito quando per utilizzarlo si paga con i propri dati

Ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori, la fornitura di dati personali a fini commerciali può costituire una forma di pagamento, anche qualora al consumatore non sia richiesto di versare una somma di denaro

Nel febbraio 2015 la pagina di registrazione di Facebook, gestita nell'Unione europea da Meta Platforms Ireland (in prosieguo: «Meta»), riportava la dicitura «Facebook è e rimane gratuito».

Il *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.* (Unione federale delle organizzazioni e delle associazioni dei consumatori, Germania), un'associazione per la tutela dei consumatori, ha contestato tale affermazione. Esso ha sostenuto che Facebook non è realmente gratuito, poiché gli utenti forniscono i propri dati personali e acconsentono al loro utilizzo a fini commerciali in cambio dell'accesso al social network. I giudici tedeschi hanno respinto il ricorso, ritenendo che il divieto di descrivere un servizio come gratuito si applichi solo nei casi in cui i consumatori sostengano costi finanziari. L'associazione ha presentato ricorso dinanzi al *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania), che ha deferito la questione alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni, l'avvocata generale Laila Medina propone alla Corte di dichiarare che la divulgazione di dati personali e il consenso al loro utilizzo commerciale costituiscono una forma di pagamento ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali [1]. **Di conseguenza, un servizio non può essere qualificato come «gratuito» quando i consumatori sono tenuti a fornire tali dati a fini commerciali, a meno che tali dati non siano trattati esclusivamente per garantire la fornitura del servizio o l'assolvimento degli obblighi di legge.**

L'avvocata generale osserva che la formulazione della direttiva, la quale vieta di descrivere un prodotto o un servizio come «gratuito» qualora i consumatori debbano pagarlo, non limita necessariamente il pagamento al denaro. Le sue diverse versioni linguistiche devono essere interpretate alla luce del contesto e degli obiettivi della direttiva. Inoltre, la Corte ha già riconosciuto che il pagamento di un'attività commerciale può assumere forme diverse dal denaro, a condizione che il corrispettivo abbia un valore economico e che esista un nesso certo tra tale corrispettivo e l'attività commerciale in questione.

I dati personali comunicati dagli utenti, unitamente al loro consenso al loro sfruttamento commerciale, hanno un valore economico per il gestore di un social network. Essi consentono al gestore di generare introiti pubblicitari e di finanziare il servizio. Il fatto che gli utenti conservino i propri dati non impedisce che il loro utilizzo commerciale costituisca un pagamento.

Altre norme dell'Unione europea, tra cui la **direttiva sui contratti relativi alla fornitura di contenuti digitali e servizi digitali** [2] e la **direttiva sui diritti dei consumatori** [3], riconoscono modelli commerciali in cui i consumatori ottengono servizi digitali in cambio di dati personali piuttosto che di denaro. Sebbene alcuni di tali atti siano stati adottati dopo il 2015 e non modifichino il significato della norma in questione, essi illustrano il modo in cui il legislatore dell'Unione

europea qualifica tali accordi. Sarebbe incoerente considerare tali accordi come comportanti un corrispettivo ai sensi di tali norme, consentendo al contempo che gli stessi servizi siano presentati come gratuiti ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Inoltre, **limitare il pagamento al denaro comprometterebbe la tutela dei consumatori**, in particolare nell'economia digitale, dove gli utenti potrebbero non essere consapevoli del valore economico dei propri dati o della portata del loro sfruttamento a fini pubblicitari. L'avvocata generale ricorda che le pratiche vietate in ogni circostanza ai sensi della direttiva, compresa la descrizione di un servizio come «gratuito» quando è richiesto un pagamento, **non comportano una valutazione individuale volta a stabilire se il consumatore medio sia stato effettivamente indotto in errore**.

L'avvocata generale respinge le argomentazioni avanzate da Meta. In primo luogo, quest'ultima sostiene che, sebbene l'elenco delle pratiche vietate in ogni circostanza sia tassativo, solo il legislatore può modificare le pratiche che vi figurano. Ciò non significa che i termini utilizzati per descrivere tali pratiche debbano essere interpretati in senso restrittivo. In secondo luogo, l'avvocato generale ritiene che il **regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)** [4] non precluda l'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Il RGPD disciplina il trattamento lecito e trasparente dei dati personali, mentre la direttiva disciplina l'accuratezza delle dichiarazioni commerciali, ed entrambe si applicano in modo cumulativo. In terzo luogo, l'interpretazione proposta non limita la libertà di esercitare un'attività commerciale o di fornire servizi. **Le imprese mantengono la libertà di offrire servizi in cambio di dati personali, ma non possono descriverli come «gratuiti» qualora sia richiesto un tale corrispettivo**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa in conformità alla sentenza della Corte di giustizia o del Tribunale, che è ugualmente vincolante per gli altri giudici nazionali dinanzi ai quali venga sollevata una questione analoga.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia del parere sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

[2] Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

[3] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori («direttiva sui diritti dei consumatori»).

[4] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati («Regolamento generale sulla protezione dei dati» o «RGPD»).